



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice [REDACTED], ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2513/2021 promossa da:

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]) e [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) con gli avv.ti [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) e [REDACTED] (c.f. [REDACTED])

**PARTE ATTRICE**

contro

**BANCA** [REDACTED] (p.iva [REDACTED]), con gli avv.ti [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) e [REDACTED] (c.f. [REDACTED])

**PARTE CONVENUTA**

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] hanno convenuto in giudizio la Banca [REDACTED], deducendo che: il predetto istituto bancario nel periodo tra ottobre 2012 e novembre 2016 ha effettuato una serie di operazioni di compravendita di titoli azionari propri, oltre che di vendita e di esercizio diritti di opzione, sui conti correnti intrattenuti dagli attori presso la banca; che tali operazioni hanno causato loro perdite per un importo complessivo di euro 188.977,70. Lamentano, in particolare: in via principale, la mancanza di un valido contratto per la prestazione di servizi di investimento ed accessori; la nullità delle operazioni finanziarie di investimento per assenza degli ordini di investimento; la nullità delle operazioni finanziarie di investimento e mancata

indicazione della clausola di recesso ex art. 30 comma 7 T.U.F.; la mancata indicazione della clausola di recesso ex art. 67 del codice del consumo; inoltre, in subordine, le violazioni degli obblighi informativi, di diligenza, correttezza e trasparenza da parte dell'istituto bancario; la violazione degli obblighi di cui al T.U.F. ed al Regolamento Consob n. 16190/2007 in tema di adeguatezza/appropriatezza degli investimenti; la responsabilità aquiliana della banca per le violazioni in materia di manipolazione di mercato e abuso di informazioni privilegiate ai sensi della Direttiva 2003/6/CE, del Regolamento UE n. 596/2014, del T.U.F. e dei Regolamenti Consob n. 11768/98 e 11971/99; la violazione delle norme dettate in tema di conflitto di interessi. Gli attori hanno, dunque, chiesto l'accoglimento delle conclusioni così come precisate in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: *“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale: - accertare e dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione dei servizi di investimento, per violazione del requisito di forma scritta richiesta ad substantiam ai sensi dell'art. 23, comma 1, T.U.F., e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto e di vendita di azioni ordinarie e di diritti d'opzione BMPS meglio descritte in atti, oltre che di adesione all'aumento di capitale BMPS del 2014, eseguite dalla Convenuta e regolate dalla stessa sui c/c e su tutti i rapporti intestati ai sigg. ██████████ e ██████████; - accertare e dichiarare la mancanza dei relativi ordini di compravendita/sottoscrizione direttamente impartiti dai sigg. ██████████ e ██████████ alla Banca ██████████ e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto e di vendita di azioni ordinarie e di diritti d'opzione BMPS meglio descritte in atti, oltre che di adesione all'aumento di capitale BMPS del 2014, eseguite dalla Convenuta e regolate dalla stessa sui c/c e su tutti i rapporti intestati ai sigg. ██████████ e ██████████; - accertare e dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione dei servizi di investimento, nonché delle singole operazioni di compravendita per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 30, comma 7, T.U.F. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto e di vendita di azioni ordinarie e di diritti d'opzione BMPS meglio descritte in atti, oltre che di adesione all'aumento di capitale BMPS del 2014, eseguite dalla Convenuta e regolate dalla stessa sui c/c e su tutti i rapporti intestati ai sigg. ██████████ e ██████████; - accertare e dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione dei servizi di investimento per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 67 Codice del consumo e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto e di vendita di azioni ordinarie e di diritti di opzione BMPS meglio descritte in atti, oltre che di adesione all'aumento di capitale BMPS del 2014, eseguite dalla Convenuta e regolate dalla stessa sui c/c e su tutti i rapporti intestati ai sigg. ██████████ e ██████████; - e, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti, anche in via alternativa tra loro condannare Banca ██████████ a restituire in favore dei sigg. ██████████ e ██████████ Euro 184.203,05, a titolo di restituzione dell'indebito, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; In via subordinata: - accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate, la responsabilità di Banca ██████████ per violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, buona fede e diligenza da tenersi prima, durante e dopo la conclusione dei contratti e delle singole operazioni di compravendita da parte dagli Intermediari, previsti dal Regolamento Consob n. 16190/07 (artt. 27, 28, 29, 31, 32, 34 e 37), dall'art. 21 del T.U.F., dal Codice del Consumo, dagli artt. 23-24 del Provvedimento del 29 ottobre 2007 – pubblicato nella Gazz. Uff. 2*

novembre 2007, n. 255 ed emanato dalla Banca d'Italia e dalla Consob e/o dagli artt. 1175, 1176, 1375 cod. civ., - accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in atti, la responsabilità di Banca [REDACTED] per violazione degli obblighi di cui al T.U.F. ed al Regolamento Consob n. 16190/2007 (artt. 39, 40, 41 e 42) in tema di adeguatezza e/o di appropriatezza dell'investimento; e, per l'ulteriore e conseguente effetto, anche in via alternativa tra loro - condannare Banca [REDACTED] al risarcimento a favore degli Attori del danno quantificato in Euro 184.203,05, a titolo di perdite da questi subite per effetto dell'operatività sui predetti titoli emessi dalla convenuta, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; In via ulteriormente subordinata: - accertare e dichiarare la responsabilità aquiliana di Banca [REDACTED] e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento a favore dei sigg. [REDACTED] e [REDACTED] del danno quantificato in Euro 184.203,05, a titolo di perdite subite per effetto dell'operatività sugli strumenti finanziari emessi da BMPS, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; In via gradatamente subordinata: - accertare e dichiarare l'annullabilità degli ordini di acquisto e di vendita di azioni ordinarie e di diritti di opzione BMPS meglio descritte in atti, oltre che di adesione all'aumento di capitale BMPS del 2014, eseguite dalla Convenuta e regolate dalla stessa sui c/c e su tutti i rapporti intestati ai sigg. [REDACTED] e [REDACTED], per conflitto di interesse ex art. 1395 cod. civ. e, per l'effetto, condannare Banca [REDACTED] a corrispondere agli odierni Attori le somme indebitamente trattenute pari ad Euro 184.203,05, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In ogni caso: - condannare Banca [REDACTED] al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, delle spese di CTP sostenute dagli odierni attori, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge”.

Si è costituita in giudizio Banca [REDACTED] (nel prosieguo [REDACTED]), eccependo l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, l'inammissibilità delle domande attoree per carenza dei relativi presupposti processuali e/o della legittimazione ad agire, l'intervenuta prescrizione dell'azione avversaria, della domanda di nullità, dell'azione di annullamento e dell'azione di risarcimento del danno extra-contrattuale e chiedendo in ogni caso il rigetto delle stesse in quanto infondate. La convenuta ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni così come precisate in nota conclusiva autorizzata dell'8.11.2024: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni illustrate in narrativa: - accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie per carenza dei relativi presupposti processuali e/o della legittimazione ad agire dei sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED]; in via preliminare, nel merito: - rigettare le domande avversarie in quanto prescritte; in via principale, nel merito: - dichiarare improponibili e/o inammissibili, nonché infondate in fatto e in diritto le domande avversarie; in subordine, per quanto occorrer possa anche in via riconvenzionale: - per il caso di accoglimento delle domande avversarie di nullità e/o annullamento (e/o inefficacia) e delle conseguenti pretese restitutorie: condannare i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] a restituire a Banca [REDACTED] (i) le azioni BMPS e/o AMCO tutt'ora detenute ovvero gli importi eventualmente percepiti per la relativa vendita; (ii) i dividendi percepiti medio tempore, nell'importo accertato nel corso del giudizio; (iii) le plusvalenze realizzate con i titoli acquistati sulla base del

*contratto di investimento in essere con la Banca, per l'importo quantificato in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione (se dovuti); - per il caso di accoglimento delle domande avversarie di risoluzione e risarcimento del danno: dedurre (anche in via di compensazione) dagli importi eventualmente dovuti da Banca [REDACTED] ai sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED]: (i) i danni che gli stessi hanno concorso a cagionare o che avrebbero potuto evitare ex artt. 1227, primo e/o secondo comma c.c. nell'importo indicato in atti, il tutto oltre interessi e rivalutazione (se dovuti); (ii) il corrispettivo eventualmente percepito per la vendita delle azioni BMPS e/o AMCO; (iii) i dividendi percepiti medio tempore, nell'importo accertato nel corso del giudizio; in ogni caso: - condannare i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] a corrispondere in favore di Banca [REDACTED] spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.*

Assolta la condizione di procedibilità della domanda proposta dall'attrice mediante esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in corso di causa, svolta istruttoria documentale ed a mezzo CTU, precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione all'udienza del 29.5.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.

\*\*\*

1. Gli attori, in via principale, hanno chiesto la dichiarazione di nullità del contratto quadro e delle singole operazioni di acquisto e vendita aventi ad oggetto azioni e diritti di opzione di BMPS sotto molteplici profili e, in particolare, per carenza del requisito della forma scritta, per assenza dei relativi ordini di compravendita/sottoscrizione direttamente da essi stessi impartiti e per omessa indicazione della facoltà di recesso ex art. 30 comma 7 D. lgs. 58/1998 (nel prosieguo T.U.F.) ed art. 67 del D. Lgs. 206/2005 (nel prosieguo Codice del Consumo).

Di contro, la banca convenuta, in via preliminare, ha sollevato una serie di eccezioni che, con riguardo alle domande di nullità, attengono all'omesso espletamento del procedimento di mediazione (quest'ultima eccezione superata stante l'assolvimento del relativo obbligo in corso di causa), all'inammissibilità della domanda in assenza di prova dell'attuale intestazione delle azioni, avendo i clienti dismesso integralmente il pacchetto azionario di cui erano titolari, nonché alla prescrizione quinquennale della domanda di nullità. Nessuna delle eccezioni sollevate dalla banca è fondata come si dirà nel prosieguo, mentre la domanda attorea relativa alla declaratoria di nullità del contratto quadro a causa dell'assenza di forma scritta è fondata.

Preliminarmente, deve essere affrontata la questione dell'inammissibilità, sollevata dall'istituto bancario, delle domande attoree per carenza dei relativi presupposti processuali e/o della legittimazione ad agire sull'assunto che, avendo gli attori dismesso integralmente il pacchetto azionario di cui erano titolari, in caso di accoglimento delle domande avversarie non sarebbe possibile la restituzione degli stessi titoli azionari alla banca, non potendo gli attori restituire strumenti di cui non sono più titolari.

Tale eccezione è infondata in considerazione del fatto che nessuna norma subordina l'ammissibilità della domanda di nullità al concreto verificarsi dell'effetto restitutorio; peraltro, se così fosse, sarebbe

impossibile esperire l'azione di nullità in caso di contratti di godimento nei quali la ripetizione dell'obbligazione eseguibile non è possibile in natura.

La conservata titolarità delle azioni nel patrimonio degli attori, dunque, non può assurgere a presupposto processuale delle domande promosse.

Quanto alla validità del contratto quadro, mette conto osservare che l'art. 23 T.U.F. prescrive la forma scritta *ad substantiam* per i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, dovendo intendersi per "contratti" i contratti quadro, che disciplinano lo svolgimento successivo del rapporto diretto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma, non rilevando che l'intermediario abbia violato le regole di condotta concernenti le informazioni (attive e passive) nei confronti del cliente (cfr. Cass. 14671/2019).

Tale nullità, come statuito dalla Suprema Corte, è azionabile esclusivamente dal cliente e va intesa non in senso strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma (cfr. Cass. Sez. Un. 898/2018). Da tale assunto [REDACTED] fa discendere l'intervenuta prescrizione quinquennale della relativa azione con termine decorrente dalla data dell'ordine di acquisto dei titoli.

Invero, a parere della giurisprudenza maggioritaria, condivisa da questo Tribunale, la suddetta azione è imprescrittibile, in quanto la nullità c.d. di protezione di cui all'art. 23 T.U.F. è riconducibile al *genus* della nullità negoziale e ne condivide tutti i tratti distintivi compresi quelli relativi all'imprescrittibilità di cui all'art. 1422 c.c., salva ovviamente l'eventuale prescrizione della correlata azione di ripetizione (sulle nullità di protezione quali *species* del più ampio *genus* delle nullità negoziali, cfr. Cass. Sez. Un. 26242/2014). In particolare, va escluso che *"il peculiare regime giuridico, che è proprio delle nullità di protezione, comporti che le stesse non siano da annoverare nell'ambito delle vere e proprie ipotesi di nullità negoziale. Tanto meno può ritenersi che alle stesse venga ad applicarsi uno o altro profilo della disciplina che connota la diversa figura dell'annullabilità. Il solco che separa l'annullabilità dalle nullità di protezione si manifesta in realtà netto, incolmabile"* (cfr. Cass. 13259/2021).

L'eccezione sollevata dalla banca deve, dunque, essere respinta.

Ad ogni modo, il contratto quadro, nel caso di specie, non è stato prodotto in causa.

Parte convenuta, su cui incombe l'onere probatorio ex art. 2697 c.c., ha allegato due documenti riferibili al contratto quadro e segnatamente il doc. n. 3 denominato "estratto contratto quadro nelle pagine firmate dai clienti" che consta di n. 6 pagine recanti la sottoscrizione dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED], ma di tali pagine solo alcune risultano numerate, nonché il doc. n. 4 "copia cliente del contratto quadro" consistente in un file di 50 pagine senza alcuna sottoscrizione.

Da un raffronto tra i due documenti si evince che le pagine prodotte nel documento n. 3 nella parte dattiloscritta non corrispondono esattamente alle pagine prodotte nel documento n. 4; ci si riferisce in particolare alla pagina 5 del file n. 3 che corrisponderebbe alla n. 31 del file n. 4, il cui contenuto non è perfettamente sovrapponibile.

Non vi è, dunque, certezza che le pagine sottoscritte e depositate agli atti quale doc. 3 costituiscano estratti del più ampio documento denominato “contratto quadro”, privo di sottoscrizioni, prodotto quale doc. 4.

Tale assunto non può essere neppure superato alla luce delle osservazioni di parte convenuta, che ha giustificato la produzione del documento per estratto allegando che “(...) sia in primo luogo consentito sottolineare la difficoltà pratica della Banca di reperire nei propri archivi documentazione risalente a quasi 11 anni or sono (ricordiamo infatti che il Contratto Quadro è stato sottoscritto il 4 febbraio 2011)” (cfr. pag. 28 comparsa di costituzione); ed ancora: “Per ragioni di archiviazione, infatti, è prassi della Banca assicurarsi di conservare in forma cartacea le sole pagine dei contratti recanti la specifica disciplina dei servizi prestati e la sottoscrizione in originale dei clienti, posto che il resto della documentazione contrattuale è costituita da condizioni generali di contratto standard e uguali per tutti che la Banca, a differenza dei clienti, non ha necessità di conservare. Viceversa, la “copia per cliente” che viene sottoscritta e lasciata ai clienti è completa di tutte le condizioni generali e allegati, che infatti i clienti confermano e sottoscrivono di aver ricevuto, e che ora controparte lamenta convenientemente di non aver ricevuto” (cfr. pag. 28 – 29 comparsa di costituzione). Ed inoltre, secondo l’assunto della convenuta le sole pagine sottoscritte sarebbero idonee a ritenere validamente concluso il contratto formale di negoziazione titoli avendo gli attori dichiarato e sottoscritto “(a) che la Banca gli ha, in quella sede, “preventivamente consegnat[o] ... la Nota Informativa che riporta anche le informazioni sui rischi generali degli investimenti”, nonché (b) di aver “ricevuto e assimilato il contenuto precedentemente alla conclusione del presente contratto” degli Allegati A-C al contratto medesimo. (...) Aggiungiamo che con il contratto in questione (in specie con il relativo allegato dal titolo “prestazione di servizi di investimento - mandato per il conferimento dell’incarico a svolgere il servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e prestito di strumenti finanziari” di cui alle pp. 3 e ss.), i sigg.ri ██████████ e ██████████ – con dichiarazione dai medesimi sottoscritta anche ai sensi dell’art. 1341 c.c. – hanno conferito alla Banca l’incarico di “A) negoziare gli strumenti finanziari di cui agli ordini che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti; B) ricevere e trasmettere i miei/nostri ordini su strumenti finanziari che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti”. Ed è proprio tale incarico che la Banca ha svolto dando esecuzione agli ordini di acquisto impartiti dagli Attori e ora contestati” (cfr. pag. 29-30 comparsa di costituzione).

Invero, la produzione parziale dell’atto impedisce di ricostruire il tenore dell’accordo raggiunto dalle parti e la formalità del contratto impedisce di far riferimento a clausole contrattuali contenute al di fuori del documento sottoscritto. Se è vero, infatti, che, in caso di contratto redatto su più fogli, ai fini della validità è sufficiente la sottoscrizione dell’ultimo di essi, essendo la sottoscrizione riferibile all’intera dichiarazione, non è revocabile in dubbio che quanto sopra presuppone che, in caso di contratto formale, sia prodotto il contratto integrale pur sottoscritto nella sola ultima pagina.

La convenuta ha, altresì, giustificato la mancata produzione integrale del contratto quadro sostenendo che la banca non ha l’obbligo legale di conservare la documentazione bancaria decorso il termine decennale di cui all’art. 119, comma 4 D. lgs. 385/1993 (nel prosieguo T.U.B.). Il richiamo a tale

disposizione è inconferente posto che tale articolo afferisce all'obbligo di conservazione delle scritture contabili per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione e non alla documentazione contrattuale; inoltre, è onere dell'istituto bancario provare l'osservanza della forma informativa prescritta dalla normativa speciale dettata dal T.U.F., ed a tal fine la convenuta avrebbe dovuto conservare il documento contrattuale in questione.

Alla luce delle superiori considerazioni, le gravi lacune documentali esaminate non consentono di superare le censure circa la carenza di forma scritta *ad substantiam*; pertanto, non essendo stato prodotto in giudizio un valido contratto quadro, la domanda di dichiarazione della nullità del medesimo deve essere accolta ai sensi dell'art. 23 T.U.F. e, in quanto contratto nullo, va esclusa la relativa convalida mediante il compimento da parte degli attori di ordini di acquisto/vendita di titoli nel corso degli anni a mente dell'art. 1423 c.c.

L'azione in esame non risulta prescritta per i motivi sopra evidenziati così come non è prescritta la connessa domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., soggetta anch'essa al termine decennale, posto che le operazioni oggetto di domanda sono state eseguite nel periodo 2012-2016 e l'atto di citazione introduttivo di questo giudizio è stato notificato nel 2021.

La nullità del contratto-quadro travolge le singole operazioni d'investimento che, in quanto negoziate dall'intermediario al di fuori di un valido negozio, sono nulle per mancanza di causa.

La difesa della banca, peraltro, nell'ipotesi di declaratoria di nullità del contratto quadro con conseguente nullità degli ordini di investimento, ha sollevato l'*exceptio doli generalis* a fronte del ricorso dei clienti alla nullità di protezione in maniera selettiva ovvero solo in riferimento alle operazioni di investimento rivelatesi per loro sconvenienti ed ha domandato che dall'importo eventualmente dovuto a controparte siano detratti i dividendi maturati sugli investimenti ██████, tutte le plusvalenze e i proventi ricavati dagli investimenti non colpiti dall'azione di nullità, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La convenuta ha, infatti, allegato che *"(...) gli Attori invocano la nullità ex art. 23 T.U.F. in modo "selettivo" (ossia per le sole operazioni che hanno prodotto perdite), nel malcelato tentativo di conservare le plusvalenze e i proventi realizzati nel corso degli anni con le altre operazioni. Si tratta di un comportamento palesemente contrario a buona fede che, da solo, rende l'azione avversaria marcatamente inammissibile". " (...) Dopo aver tratto per anni guadagni da altre operazioni effettuate sulla base del Contratto Quadro, soltanto oggi i sigg.ri ██████ e ██████ si spingono a lamentare – a fronte di un investimento che non ha dato l'esito sperato – l'invalidità degli ordini impartiti (per mancanza di un contratto quadro in forma scritta) nella speranza di 'rientrare' della perdita a spese della Banca ed ottenere dunque un vero e proprio guadagno indebito. In poche parole, quello che gli Attori propongono oggi è, come già accennato, un'azione abusiva. E la sanzione comminata dall'ordinamento per il caso di azioni giudiziali abusive, promosse dalla parte in violazione dei generali principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., deve essere individuata – come chiarito dalla Suprema Corte –nell'inammissibilità delle azioni medesime"* (cfr. pag. 31 - 33 comparsa di costituzione).

Orbene, sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte che con la pronuncia n. 28314

del 4.11.2019 hanno statuito: “(...) la questione della legittimità dell’uso selettivo delle nullità di protezione nei contratti aventi ad oggetto servizi d’investimento, possa essere risolta ricorrendo, come criterio ordinante, al principio di buona fede, da assumere, tuttavia, in modo non del tutto coincidente con le illustrate declinazioni dell’exceptio doli generalis e dell’abuso del diritto. (...) Per accertare se l’uso selettivo della nullità di protezione sia stato oggettivamente finalizzato ad arrecare un pregiudizio all’intermediario, si deve verificare l’esito degli ordini non colpiti dall’azione di nullità e, ove sia stato vantaggioso per l’investitore, porlo in correlazione con il petitum azionato in conseguenza della proposta azione di nullità. Può accertarsi che gli ordini non colpiti dall’azione di nullità abbiano prodotto un rendimento economico superiore al pregiudizio confluito nel petitum. In tale ipotesi, può essere opposta, ed al solo effetto di paralizzare gli effetti della dichiarazione di nullità degli ordini selezionati, l’eccezione di buona fede, al fine di non determinare un ingiustificato sacrificio economico in capo all’intermediario stesso. Può, tuttavia, accertarsi che un danno per l’investitore, anche al netto dei rendimenti degli investimenti relativi agli ordini non colpiti dall’azione di nullità, si sia comunque determinato. Entro il limite del pregiudizio per l’investitore accertato in giudizio, l’azione di nullità non contrasta con il principio di buona fede. (...) Anche in relazione al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 3, il regime giuridico delle nullità di protezione opera sul piano della legittimazione processuale e degli effetti sostanziali esclusivamente a favore dell’investitore, in deroga agli artt. 1421 e 1422 c.c. L’azione rivolta a far valere la nullità di alcuni ordini di acquisto richiede l’accertamento dell’invalidità del contratto quadro. Tale accertamento ha valore di giudicato ma l’intermediario, alla luce del peculiare regime giuridico delle nullità di protezione, non può avvalersi degli effetti diretti di tale nullità e non è conseguentemente legittimato ad agire in via riconvenzionale od in via autonoma ex artt. 1422 e 2033 c.c. I principi di solidarietà ed uguaglianza sostanziale, di derivazione costituzionale (artt. 2,3,41 e 47 Cost., quest’ultimo con specifico riferimento ai contratti d’investimento) sui quali le S.U., con la pronuncia n. 26642 del 2014, hanno riposto il fondamento e la ratio delle nullità di protezione operano, tuttavia, anche in funzione di riequilibrio effettivo endocontrattuale quando l’azione di nullità, utilizzata, come nella specie, in forma selettiva, determini esclusivamente un sacrificio economico sproporzionato nell’altra parte. Limitatamente a tali ipotesi, l’intermediario può opporre all’investitore un’eccezione, qualificabile come di buona fede, idonea a paralizzare gli effetti restitutori dell’azione di nullità selettiva proposta soltanto in relazione ad alcuni ordini. L’eccezione sarà opponibile, nei limiti del petitum azionato, come conseguenza dell’azione di nullità, ove gli investimenti, relativi agli ordini non coinvolti dall’azione, abbiano prodotto vantaggi economici per l’investitore. Ove il petitum sia pari od inferiore ai vantaggi conseguiti, l’effetto impeditivo dell’azione restitutoria promossa dall’investitore sarà integrale. L’effetto impeditivo sarà, invece, parziale, ove gli investimenti non colpiti dall’azione di nullità abbiano prodotto risultati positivi ma questi siano di entità inferiore al pregiudizio determinato nel petitum”.

L’intermediario, pertanto, può opporre l’eccezione di buona fede qualora provi la sussistenza dei presupposti di fatto necessari ai fini di valutare la sussistenza di uno squilibrio tra le parti con conseguente ingiustificato sacrificio economico a suo danno.

Nel caso di specie ██████, su cui incombe l’onere probatorio dei fatti modificativi ed impeditivi della pretesa avversaria, non ha fornito siffatta prova; a fronte, infatti, di un *petitum* rappresentato da perdite pari ad euro 184.203,05 (poi, quantificato in sede di CTU in euro 189.314,45 per il periodo 31.10.2012 –

23.11.2016 ed euro 184.203,05 ampliando l'arco temporale sino al 31.12.2016), la convenuta non ha opposto risultati positivi ottenuti dai clienti né specificamente allegato la tipologia e la quantità di titoli acquistati in esecuzione degli ordini non travolti da nullità né provato la violazione del principio di buona fede nell'ambito dell'esercizio selettivo dell'azione di nullità, di talché la predetta eccezione sollevata dalla banca non può essere accolta.

In conseguenza, deve essere accolta la domanda attorea di condanna di ██████ a restituire in favore dei sigg. ██████ e ██████ la somma di euro 184.203,05, a titolo di ripetizione dell'indebitato.

Quando, infatti, è accertata la mancanza di una causa *adquirendi* o *solvendi*, in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire, comunque, meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebitato oggettivo (cfr. Cass. 23416/2022).

In particolare, in materia di intermediazione finanziaria, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che *"Accertata la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebitato oggettivo di cui agli artt. 2033 c.c. e ss., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte e all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza"* (cfr. Cass. 6664/2018).

Nel caso di specie, se da un lato parte attrice ha dato prova dell'importo di cui chiede la restituzione (peraltro, confermato dall'espletata CTU), dall'altro lato ██████ non ha allegato la prova delle somme che le spetterebbero in compensazione.

La domanda di quest'ultima, quindi, volta ad ottenere gli importi derivanti dalla vendita delle azioni BMPS e/o AMCO, i dividendi percepiti *medio tempore* e le plusvalenze realizzate con i titoli acquistati non può essere accolta e non possono essere portate in compensazione le somme eventualmente ottenute dagli attori a seguito dalle operazioni contestate.

Questi ultimi, peraltro, hanno domandato la condanna dell'istituto bancario convenuto al pagamento della rivalutazione e degli interessi legali, domanda che, tuttavia, non può essere accolta.

Il credito in esame, infatti, costituisce credito di valuta, di talché era onere dei sig.ri ██████ e ██████ provare il c.d. "maggior danno". In assenza di allegazione nulla può essere riconosciuto a tale titolo.

In assenza di diversa specifica allegazione e argomentazione di parte attrice gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. decorrono dalla data della notifica della domanda, non potendo la mala fede dell'*accipiens* presumersi neppure a fronte di una nullità contrattuale.

Passando, ora, al vaglio delle domande attee di nullità del contratto per la prestazione dei servizi di

investimento e delle singole operazioni di compravendita per mancanza degli ordini impartiti dagli attori e per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 30, comma 7, T.U.F. ed art. 67 del Codice del consumo, si osserva quanto segue.

Gli attori lamentano di non aver mai impartito alla banca ordini di acquisto o vendita di azioni né di adesione all'aumento di capitale BMPS del 2014 e che le operazioni di investimento contestate sono state eseguite da parte avversa in assenza di manifestazione di volontà da parte dei sig.ri ██████████ e ██████████; in ogni caso, anche a voler sostenere l'esistenza di siffatti ordini, gli stessi sarebbero nulli in quanto impartiti senza che la banca avesse comunicato loro la clausola di recesso ai sensi degli art. 30 comma 7 T.U.F e 67 del Codice del consumo.

Di contro, l'istituto bancario ha sostenuto l'esistenza di un contratto di multicanalità integrata a mente del quale i sig.ri ██████████ – ██████████ potevano operare direttamente per via telematica o telefonica, depositando in giudizio il suddetto contratto *sub* doc. 57 nonché le note informative relative alle operazioni eseguite *sub* doc. 6-12 e l'elenco delle registrazioni elettroniche (c.d. "log") che documenterebbero la data, l'ora e le credenziali con cui i clienti avrebbero impartito gli ordini collegandosi alla piattaforma "home banking" *sub* doc. 58.

Orbene, quanto al citato contratto di multicanalità si richiamano le argomentazioni già sviscerate in tema di nullità del contratto quadro, posto che la convenuta si è limitata a produrlo in giudizio solo nel formato di 3 pagine a fronte di 15 pagine e, peraltro, apparentemente riconducibile al solo sig. ██████████ e non anche alla sig.ra ██████████; gli ulteriori documenti *sub* 6-12 e 58, inoltre, risultano privi di certificazione che ne possa attestare la veridicità.

Avendo la banca convenuta omesso di produrre in giudizio documentazione valida a supporto del proprio assunto, dunque, non vi è prova che gli odierni attori abbiano impartito gli ordini di investimento di cui si discute, di talché deve esserne dichiarata la mancanza e la relativa domanda di nullità deve essere accolta. Quanto alla violazione degli art. 30 comma 7 T.U.F e 67 Codice del consumo, gli attori, riconducendo la conclusione del contratto di cui si discute nell'alveo dei contratti conclusi a distanza, ne hanno dedotto l'applicabilità della disciplina dell'offerta fuori sede con conseguente obbligo per l'istituto bancario di rendere edotto il cliente del diritto di recesso in applicazione dei citati articoli.

Orbene, a norma dell'art. 30 comma 1 T.U.F. costituiscono offerta fuori sede *"la promozione o il collocamento presso il pubblico a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività"*.

Ai fini dell'applicabilità della predetta disciplina, tuttavia, non è sufficiente la sottoscrizione del contratto presso l'abitazione dell'investitore occorrendo *"a tal fine che l'investimento sia stato sollecitato presso il domicilio dell'investitore da un promotore finanziario o da un dipendente della banca intermediaria, tale da sorprendere l'investitore ed indurlo ad aderire ad una proposta non meditata adeguatamente e così far ritenere che la decisione di investimento sia"*

*stata assunta fuori sede*” (cfr. Cass. 18155/2020).

Ciò posto, non si può ritenere che gli ordini in questione siano stati sollecitati dal personale della banca presso il domicilio degli attori o comunque fuori dalle sedi aziendali non avendo la parte attrice fornito alcuna prova al riguardo.

Deve, quindi, essere disattesa la domanda di nullità ex art. 30 comma 7 T.U.F.

Mette, peraltro, conto chiarire che la previsione di cui alla predetta disposizione erroneamente invocata da parte attrice non si applica agli ordini impartiti tramite internet, poiché le “tecniche di comunicazione a distanza” di cui all’art. 32 T.U.F. non costituiscono più “offerta fuori sede” agli effetti dell’art. 30 T.U.F.: l’art. 6 del D. Lgs. 164/2007 ha soppresso al comma 6 il rinvio all’art. 32. Pertanto, il richiamo operato dai sig.ri ████████ e ████████ alla pronuncia della Corte di legittimità a S.U. n. 13905 del 3.6.2013 (a mente della quale l’art. 30 T.U.F. si applica anche all’offerta di servizi finanziari diversi dal collocamento o dalla gestione di portafogli qualora vi sia la stessa esigenza di tutela) è inconferente, poiché la disposizione si applica solo all’offerta “fuori sede”.

Esclusa, quindi, la sollecitazione all’acquisto da parte della banca “fuori sede” nel senso sopra precisato, deve escludersi che nelle relative conferme di esecuzione dovesse essere contenuto l’avviso di cui alla disposizione T.U.F. citata.

Infine, anche la nullità ex art. 67-*septiesdecies* del Codice del consumo è inapplicabile.

Il D. Lgs. n. 221 del 23.10.2007, introducendo nel Codice del consumo il capo sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, ha disciplinato all’art. 67-*duodecies* il diritto di recesso, prevedendo, altresì, all’art. 67-*septiesdecies* comma 4 che *“Il contratto è nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l’esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche”*.

A norma del predetto articolo, dunque, ai fini della declaratoria di nullità non basta la mera omissione formale ma è necessario che attraverso la violazione degli obblighi di informativa precontrattuale il fornitore *“ostacoli l’esercizio del diritto di recesso”* da parte del contraente debole ovvero *“alteri in modo significativo”* la rappresentazione delle caratteristiche del diritto di recesso.

Di tali presupposti gli attori non hanno fornito alcun supporto probatorio, di talché la domanda relativa alla nullità delle operazioni di compravendita per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 67-*septiesdecies* deve essere disattesa.

In conclusione, parte convenuta dovrà restituire agli attori la somma di euro 184.203,05 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di notifica della domanda.

Tutte le altre domande svolte dagli attori in via ulteriormente e gradatamente subordinata, devono ritenersi assorbite e, con riferimento a ciascuna di esse, anche le eccezioni opposte dalla convenuta.

**2.** Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014 in base al valore della lite (da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00) e all’attività processuale

svolta, con applicazione di compensi medi per tutte le fasi del giudizio, ad eccezione per la fase decisionale per la quale è giustificata l'applicazione di compensi inferiori ai medi tenuto conto delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:

- accerta e dichiara la nullità del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento di cui agli atti per violazione del requisito di forma scritta richiesta *ad substantiam* e, per l'effetto, dichiara la nullità delle singole operazioni di acquisto e di vendita di azioni ordinarie e di diritti di opzione BMPS meglio descritte in atti;

- condanna Banca [REDACTED] a corrispondere al sig. [REDACTED] ed alla sig.ra [REDACTED] la somma di euro 184.203,05, a titolo di restituzione dell'indebitto, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;

- rigetta le altre domande formulate in via principale;

- condanna Banca [REDACTED] a rifondere al sig. [REDACTED] ed alla sig.ra [REDACTED] le spese di lite che liquida in euro 11.977,00 per compensi professionali, oltre euro 786,00 per spese documentate, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti;

- pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria nel termine di 30 giorni dall'udienza di discussione.

Pistoia, 11 giugno 2025

Il giudice

[REDACTED]